



# Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

**Originale**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N. 6 DEL 29/03/2019

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
OGGETTO: **DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
I.R.P.E.F.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore diciannove e minuti zero nel Salone Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO - Presidente	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere	Sì	
DELBO' DARIO - Consigliere	Sì	
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere	Sì	
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere	Sì	
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere	Giust.	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere	Sì	
MALINVERNI ANGELO - Consigliere	Sì	
CRIVELLI MAURO - Consigliere	Sì	
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere	Sì	
	Presenti	Assenti
	<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. LUCIA PIAZZA. Il Sindaco ZANZOLA STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.

**IL PROPONENTE**  
**IL SINDACO**  
**ZANZOLA STEFANO**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere  
favorevole**

**Lì, 29.03.2019**

**Il responsabile del servizio interessato**  
**DOTT. LUCIA PIAZZA**

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere  
favorevole**

**Lì, 29.03.2019**

**Il responsabile del servizio contabile**  
**Laura Sassetti**

---

## IL PRESIDENTE

Comunica che inizialmente intende affrontare un discorso unico riguardo ai tributi e il bilancio che si andrà ad esaminare. Legge perciò il suo intervento che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Si apre così una discussione tra il Sindaco, il Vicesindaco e i consiglieri di minoranza con alcuni interventi chiarificatori dell'interpellato responsabile del servizio finanziario. Il discorso verte sull'adozione dell'addizionale irpef, sull'aumento dell'IMU e delle tariffe dei servizi a domanda individuale, giustificato dal fatto che per mantenere l'equilibrio di bilancio e a fronte di minori entrate correnti occorre aumentare le entrate tributarie e tagliare le spese correnti, in tal modo tutti i servizi vengono mantenuti.

Interviene anche il consigliere Delbò per chiedere di applicare riduzioni dell'addizionale irpef per le fasce più deboli e puntare sui servizi gestiti nell'Unione dei comuni oltre sesia. Sindaco risponde che ciò sarà valutato per il prossimo anno.

L'opposizione del gruppo di minoranza a questa pressione fiscale giustificherà il voto contrario che sarà espresso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

*«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»*

e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

**Visto** l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

*«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».*

**Visto** il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

*«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

**«Art. 7 - Regolamenti.**

*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano*

*regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»*

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n.0, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 3 (Malinverni A., Crivelli, Malinverni P.)

## **DELIBERA**

1. di istituire con decorrenza 01.01.2019 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
2. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «**Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.**» che consta di n. 8 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
3. dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente stante l'urgenza, con separata votazione Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n.0, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 3 (Malinverni A., Crivelli, Malinverni P.)

delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, li 29/03/2019

Il Presidente  
ZANZOLA STEFANO

Il Segretario Comunale  
DOTT. LUCIA PIAZZA

---

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. ...., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, li 04.04.2019*

**IL MESSO COMUNALE**  
Sara Perri

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---